

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 100

Interventi nel settore dell' agricoltura(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,3.1.6. e 3.1.7.)

1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 4.950 milioni per l' anno 1993, autorizzata per lire 5.000 milioni dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e ridotta di lire 50 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è ulteriormente ridotta di lire 950 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 54, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. La spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

6. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

7. La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

8. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

9. La spesa di lire 120 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

10. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 49, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.